

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

in persona della Dott.ssa Francesca LOMBARDO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da

CLIENTE

CONTRO

BANCA

*Attore*

*Convenuta*

Oggetto: Restituzione somme

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ai sensi dell'art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c., come modificato dallo L. n. 69/2009.

Con atto di citazione notificato alla convenuta in data 28/10/2019, il CLIENTE si costituiva in giudizio per:

- Sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto di finanziamento sottoscritto con la convenuta;
- Accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.615,08 a favore dell'attore.

A fondamento della sua domanda l'attore affermava che:

- Aveva stipulato con la BANCA il contratto di finanziamento n. OMISSIS, mediante cessione del quinto della retribuzione, per un capitale lordo di € 24.000,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 200,00 ciascuna;
- Il contratto prevedeva, all'atto della sottoscrizione, a carico del contraente il pagamento dell'importo complessivo di € 6.035,84, a titolo di costi;
- Nel mese di gennaio 2015, il contratto veniva estinto anticipatamente; in sede di estinzione anticipata, tuttavia, la convenuta società non provvedeva a rimborsare la quota anticipatamente versata dall'attore con riferimento ai costi relativi alla restante durata del contratto, in violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48/CE.

All'udienza del 14/12/2017, si costituiva ritualmente BANCA, preliminarmente eccependo la prescrizione decennale del diritto alla restituzione, nonché il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo. Nel merito, richiedeva il rigetto delle domande attoree.

**§ § §**

L'udienza del 9/01/2020 veniva rinviata al 3/03/2020 su istanza di parte convenuta.

All'udienza del 3/03/2020 compariva per l'attrice l'avv. OMISSIS, e, per parte convenuta, l'avv. OMISSIS. Le parti chiedevano termini per le memorie ex art. 320 c.p.c.

*Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo, n. 22 del 13 gennaio 2021*

Il giudice di pace rinviava la causa al 28/04/2020, che subiva ulteriore rinvio, per l'emergenza sanitaria Covid-19, all'udienza del 1/10/2020, da tenersi in forma cartolare con autorizzazione alle parti al deposito di note scritte.

All'udienza del 1/10/2020, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 27/11/2020, il giudice scioglieva la riserva e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17/12/2020, per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 17/12/2020, era presente, per parte attrice, l'avv. OMISSIS e, per la convenuta, l'avv. OMISSIS in sostituzione Avv. OMISSIS, il giudice tratteneva la causa a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo giudicante, letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto di seguito.

La convenuta ha proposto fondata eccezione di prescrizione decennale, per cui il giudicante non può che dedurre la prescrizione del diritto dell'attore a richiedere il rimborso delle somme pagate per cui è causa, per i seguenti motivi.

Il 16/03/2009 il CLIENTE stipulava con la BANCA il contratto di finanziamento n. OMISSIS, mediante cessione del quinto della retribuzione, per un capitale lordo di € 24.000,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 200,00 ciascuna.

Il detto contratto prevedeva, all'atto della sottoscrizione, il pagamento a carico del contraente dell'importo di € 6.035,84 a titolo di costi del finanziamento.

Nel mese di gennaio 2015 il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza alla 68° rata.

L'attore lamenta che, in sede di estinzione anticipata, non è stata effettuata la riduzione del costo totale del finanziamento, con riferimento alla quota dei costi relativi alla restante durata del contratto non goduto, così come previsto dall'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE. A fondamento della propria domanda, l'attore afferma dunque di avere diritto alla restituzione, a titolo di ripetizione di indebitum ex art. 2033 c.c., delle somme di denaro anticipatamente versate per i costi del finanziamento non goduto, e alla convenuta anticipata.

La ripetizione dell'indebitum ex art. 2033 c.c. si risolve nell'azione volta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento determina un'azione di ripetizione d'indebitum oggettivo, il cui termine di prescrizione decennale inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza, bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo (o parzialmente nullo), ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità. Così infatti Cass. sez. III, sent. n. 15669 del 15/07/2011: "L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebitum oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso." (Rv. 619499 - 01; conf. Cass. sez. III, sent. n. 10250/2014).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo, n. 22 del 13 gennaio 2021*

Per quanto sopra si deve ritenere l'azione di ripetizione dell'indebito esperita dall'attore prescritta per decorso del termine di prescrizione decennale decorrente dal 16/03/2009, data di sottoscrizione del contratto e di pagamento dei costi di finanziamento, la cui parziale restituzione è stata richiesta con l'instaurazione del presente procedimento solo nel mese di ottobre 2019.

Risultando l'eccezione preliminare spiegata dalla convenuta assorbente rispetto alle restanti questioni, esse non saranno pertanto trattate.

Per tutto quanto sopra, il giudicante ritiene di aderire alle argomentazioni di parte convenuta e così di respingere le domande attoree.

Visto l'art. 91 c.p.c. si ritiene di riconoscere le spese di lite a favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice soccombente, liquidandole come specificato nel dispositivo.

### PQM

Il giudice di pace di Ivrea:

- Dichiarò l'intervenuta prescrizione del diritto del CLIENTE a richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di ripetizione di indebitum ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, ne respinge le domande;
- Dichiarò il CLIENTE tenuto al pagamento delle spese di lite a favore della BANCA, che liquida in € 671,00 (ex D.M. 55/214 e s.m.i., scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, valori minimi), oltre 15% rimb. fori., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea, il 17/12/2020.

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Francesca LOMBARDO

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*